

LE ATTIVITÀ IN PARROCCHIA: RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI

Premessa

L'argomento che intendiamo trattare è non soltanto vasto ma ricco di sfaccettature: riesce, pertanto, più facile trattarlo suddividendolo in due pubblicazioni successive, così da poterlo sviluppare più adeguatamente e al contempo renderlo più "digeribile". Cominceremo con l'occuparci della responsabilità per danni trattandola in generale e limitando il nostro approfondimento alla responsabilità per i danni causati ai minori. Art.li 2047 e 2048 c.c. citando un caso concreto di giurisprudenza.

La responsabilità giuridica della Parrocchia.

Prima di verificare in concreto quali siano i pericoli maggiori cui si espone la Parrocchia nell'esercizio delle sue attività, non sempre collegate direttamente all'esercizio del culto, è bene ricordare qualche norma per l'individuazione della responsabilità nel caso in cui, causato un danno, lo si debba risarcire.

Il Legale Rappresentante della Parrocchia ed Amministratore unico è il Parroco (canoni 531 e 1279, CDC), il quale esercita detta responsabilità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, il quale, però, non può ad egli sostituirsi, se non in caso di negligenza¹. Detta responsabilità è personale, riconducibile alla sola figura del Parroco (canoni 532-537, CDC), non rinunciabile (canone 1289, CDC) e globale, ovvero relativa ad ogni attività di cui la Parrocchia è titolare (ad esempio, gestione scuola materna, oratorio).

In ragione della molteplicità degli interessi ed attività, la Parrocchia potrebbe in particolare:

- 1) causare un danno ingiusto, cui consegue l'obbligo di risarcimento;
- 2) non aver osservato norme giuridiche dalle quali possano conseguire sanzioni amministrative;
- 3) essere il luogo ove, in conseguenza dell'iniziativa o dell'opera di uno o più collaboratori, è stato posto in essere un eventuale reato, in conseguenza di un'azione o di un'omissione.

Si comprende allora il novero di responsabilità, sulle quali è necessario essere informati, soprattutto per prevenire situazioni rischiose delle quali si potrebbe essere chiamati a rispondere.

La responsabilità civile per danni

L'art. 2043 del c.c. così statuisce: <<Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno>>. Di seguito si elencano alcuni casi particolari di danno:

- la responsabilità di colui che è tenuto alla sorveglianza di un incapace (art. 2047 c.c.);
- la responsabilità dei genitori o di coloro che insegnano un mestiere (art. 2048 c.c.);
- la responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.);
- la responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.);
- la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.);
- la responsabilità per rovina di edificio (art. 2052 c.c.).

¹ Il canone 532 stabilisce che : "il Parroco rappresenta la Parrocchia a norma del diritto in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della Parrocchia siano amministrati a norma dei canoni 1281ne 1288"; il canone 1279 prevede che: "... l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta immediatamente a chi regge la persona cui essi appartengono, a meno che non dispongano diversamente il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine e, salvo il diritto dell'Ordinario di intervenire in caso di negligenza dell'Amministratore".

LA PAGINA DEL GIURISTA

a cura dell'UGCI di Potenza

Senza la pretesa di aver trattato esaustivamente ogni aspetto delle fattispecie del danno, sono stati evidenziati quelli principali e più diffusi: si specifica, inoltre, che il danno potrebbe essere causato anche da un'omissione. In questo caso, all'interno della Parrocchia, bisogna verificare se sussistono eventuali posizioni di garanzia nei soggetti che operano nell'interesse ed in nome e per conto del parroco, o di colui che potrebbe aver esercitato le funzioni, nella specifica circostanza, del responsabile.

La responsabilità per i danni causati ai minori. Art.li 2047 e 2048 c.c.

È molto importante sottolineare e portare all'attenzione dei Parroci che, ai sensi degli art.li 2047 e 2048 c.c., essi potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali danni cagionati ai minori, temporaneamente loro affidati, per le attività parrocchiali che siano o meno di culto. In questi casi, è prevista una responsabilità tanto contrattuale, che extra contrattuale: la prima discenderebbe dalla circostanza che, in presenza di un accordo tra le parti (Parroco e genitori, ad esempio), è stato causato un danno ingiusto, dal quale potrebbe discendere il risarcimento del danno subito; la seconda, invece, sussisterebbe comunque, anche in assenza di uno specifico accordo tra le parti, per il solo fatto dell'esistenza di un'obbligazione dell'una verso l'altro (minore semplicemente affidato).

Si tratta di obbligazioni giuridiche da compiere esattamente, per la realizzazione di un duplice interesse, quello dei genitori e quello del minore.

A questo proposito si evidenzia un caso concreto, oggetto di tre gradi di giudizio, per l'affermazione della responsabilità penale, a causa dell'evento morte di un bambino, all'interno di un campo di calcetto dell'oratorio, a carico del Parroco e di altri soggetti chiamati a corresponsabilità.

Era accaduto infatti che, in occasione di una festa patronale, all'interno del campo di calcetto dell'oratorio, un bambino, ivi entrato insieme ad altri compagni di giochi, si era appeso ad una delle porte di gioco. Questa, non fissata al terreno o in altro modo, si era ribaltata finendo sul giovane che riportava ferite mortali. Diverse erano le responsabilità all'interno del processo: 1) il Parroco, quale titolare del dovere di vigilanza; 2) il presidente del comitato organizzatore la festa patronale, il quale aveva, in occasione di quest'ultima, fatto smontare la porta, non riposizionata ed ancorata come prima; 3) il Vice parroco presente al momento del fatto mortale e quindi responsabile di quel potere invocato per la responsabilità del Parroco, di vigilanza.

In primo grado, il Tribunale di Roma aveva assolto il Parroco; in secondo grado, la Corte di Appello Penale di Roma aveva condannato il Parroco. La Corte di Cassazione, infine con la sentenza **n° 19029 del 20 Aprile 2017** (udienza dell'1 Dicembre 2016), pur annullando la sentenza della Corte di Appello di Roma, aveva confermato la responsabilità del Parroco, rinviando sempre alla stessa ma in diversa composizione, perché fossero approfondite le responsabilità di tutti gli altri soggetti coinvolti, sulla base di questo ragionamento: "...nuovo esame. Il quale dovrà condurre all'identificazione del soggetto garante del rischio determinato dalla presenza della porta di calcetto all'interno del campo momentaneamente posto a disposizione del Comitato promotore della festa, non trascurando di considerare il tema dell'accessibilità a tale area, in concreto e per come eventualmente regolata tra le parti, con specifico riferimento al giorno del sinistro; si dovranno esplicitare le fonti del dovere di vigilanza del quale fa menzione la contestazione e verificarne i contenuti nella specifica vicenda, alla luce del rapporto instauratosi tra l'imputato ed il Comitato e dei compiti affidati al vice parroco".

LA PAGINA DEL GIURISTA

a cura dell'UGCI di Potenza

La responsabilità penale è personale: come si può facilmente dedurre dalla motivazione della Corte di Cassazione, può essere individuata in capo a più persone, nell'ambito della Parrocchia: non conta infatti riferirsi genericamente ad un astratto potere di vigilanza, laddove quest'ultimo dipende dal concreto ed effettivo esercizio, anche in assenza di una regolare formalizzazione.

I casi cui riferire la c.d. "culpa in vigilando"² sono molti. Abbiamo scelto un caso particolare, ma tanti altri potrebbero essere elencati: una circostanza deve essere chiara. Il potere di vigilanza non può essere interpretato astrattamente ed in modo avulso dal contesto concreto nel quale si svolge l'azione o si verifica l'omissione. Ciò determina che non necessariamente la responsabilità sarà sempre e solo del Parroco: quest'ultimo però non potrà esimersi da un controllo globale richiamato anche dal n° 102 dell'IMA³.

2 Art. 2048 del codice civile

3 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Istruzione in materia Amministrativa, 1° Settembre 2005, n. 102a